

In merito ai rapporti economici tra Comune ed Azienda speciale o società di gestione dei servizi pubblici locali

di Gianrocco Catalano

Sommario: 1. Introduzione - 2. Sulla possibilità da parte di un Comune di acquisire parte delle riserve disponibili della propria Azienda Speciale mediante redistribuzione degli utili - 3. Sulle modalità di copertura di perdite di una società partecipata da un Comune dovute alla copertura di una spesa sociale - 4. Sul mantenimento da parte di un Comune della partecipazione in una società mista in perdita e sulla ricapitalizzazione del capitale sociale di una società partecipata - 5. La disciplina relativa agli eventuali ritardi nei pagamenti da parte del Comune per prestazioni di servizio rese dalla propria Azienda speciale o società - 6. Conclusioni

1.Introduzione

Al fine di interpretare correttamente il rapporto tra Ente locale ed Azienda Speciale erogatrice di servizi affidati o società di gestione, si analizzano due recenti pronunce della Corte dei Conti, al fine di desumere principi che sempre più frequentemente, vista l'esiguità di risorse a disposizione degli enti locali, interessano i rapporti tra soggetto gestore ed ente di appartenenza.

2. Sulla possibilità da parte di un Comune di acquisire parte delle riserve disponibili della propria Azienda Speciale mediante redistribuzione degli utili.

Con la recente pronuncia n. 426 del 2010, la CORTE DEI CONTI LOMBARDIA ha risposto ad un Comune che chiedeva se fosse corretto, sotto il profilo contabile, acquisire parte delle riserve disponibili della propria azienda speciale mediante redistribuzione degli utili.

Nel quesito si precisava che l'azienda speciale gestiva una sola farmacia comunale e disponeva di una dotazione di capitali e di liquidità che superavano di gran lunga il fabbisogno operativo.

La Corte ha reputato che il tema oggetto del quesito non potesse prescindere da un breve inquadramento normativo e giurisprudenziale del rapporto tra ente locale ed azienda speciale, con particolare riferimento alla natura giuridica di quest'ultima, anche in relazione alla specifica ipotesi del servizio farmaceutico.

Come correttamente ricostruito dalla Corte, ai sensi dell'articolo 114 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (d'ora in poi TUEL), l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

A riprova della qualità di ente pubblico economico, l'articolo 114 comma 4 del TUEL statuisce che l'azienda ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Per quanto concerne i rapporti con l'ente locale, quest'ultimo – ai sensi del comma 6 – conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Il successivo comma 8 precisa che sono fondamentali i seguenti atti: a) il piano programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; c) il conto consuntivo; d) il bilancio di esercizio.

Alla luce di tali elementi, pur a fronte di un quadro d'azione privatistico, resta innegabile, come sostiene la giurisprudenza, l'inquadramento dell'azienda speciale nell'ambito dell'organizzazione dell'ente locale quale figura istituzionale di matrice pubblicistica.

Recentemente il D.L. n. 135/2009, nel testo frutto della conversione ex L. 166/2009, ha escluso le farmacie comunali dall'applicazione della disciplina in materia di servizi pubblici a rilevanza economica ex art. 23 bis del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008, prevedendo che le modalità gestionali delle farmacie comunali siano quelle di cui all'art. 9 della L. n. 475/1968, così come modificato dall'articolo 10, della L. n. 362/1991, che prevede appunto l'azienda speciale come una delle modalità di gestione del servizio.

Alla luce di tale indefettibile inquadramento sezionale, il Collegio ha mosso dal postulato per cui la fattispecie in oggetto trovi la propria *sedes materiae* senza dubbio nella disciplina di settore relativa alla distribuzione degli utili e all'accantonamento a riserve (di fonte legale e statutaria), ma primariamente nell'ambito dei principi generali di matrice pubblicistica che - *ut supra* illustrato - governano l'organizzazione e, di riflesso, l'azione degli enti locali nei rapporti con i loro enti strumentali.

Premesso ciò, è stato osservato che la delibera consiliare *de qua* ha formulato un (parziale) rinvio alla normativa societaria, secondo cui non tutti gli utili sono distribuibili tra i soci sotto forma di dividendi, attesa la presenza di vincoli di destinazione previsti dalla legge e (eventualmente) dallo statuto.

Ai sensi dell'articolo 2430 c.c. (espressamente richiamato dall'atto di indirizzo del Comune), dagli utili annuali, non assorbiti da precedenti perdite, deve essere poi sottratta una somma corrispondente almeno al cinque per cento degli stessi a titolo di riserva legale fino a raggiungere un importo pari al venti per cento del capitale sociale. Laddove la riserva legale sia diminuita (ad esempio per perdite) deve essere reintegrata sempre mediante accantonamento di almeno il cinque per cento degli utili netti annuali.

Trattasi, dunque, di accantonamento di utili a salvaguardia dell'integrità del capitale sociale.

In aggiunta alla riserva legale lo statuto può prevedere ulteriori riserve (c.d. statutarie), stabilendo anche la quota parte di utili da destinarvi. Anche gli utili accantonati a riserva statutaria non sono distribuibili tra i soci da parte dell'assemblea ordinaria.

Sono, infine, riserve facoltative quelle discrezionalmente disposte dall'assemblea ordinaria che approva il bilancio.

Fermo il generale quadro codicistico, la Sezione ha richiamato in materia anche le specifiche disposizioni di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 902 del 4.10.1986, secondo cui l'utile di esercizio deve essere destinato nell'ordine:

- 1) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
- 2) all'incremento del fondo rinnovo impianti;
- 3) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nella entità prevista dal piano programma.

L'eccedenza è versata all'ente locale.

Infine, gli statuti delle Aziende speciale di molti comuni, disciplinano ulteriormente la destinazione dell'utile di esercizio evidenziato dal Conto Consuntivo approvato: solitamente si prevedono, oltre al fondo di riserva obbligatorio in assimilazione all'art. 2430 c.c., due fondi di riserva ulteriori: l'uno afferente il fondo rinnovo strutture e attrezzature, l'altro relativo al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nell'entità prevista dal piano programma.

Orbene, nella fattispecie esaminata dalla Corte, assicurato il rispetto della riserva legale, è emersa la necessità di dimostrare in modo puntuale e rigoroso la congruità degli accantonamenti effettuati per la compiuta realizzazione delle finalità dell'azienda indicate negli atti programmatori, sulla base di prudenti parametri di natura economico-patrimoniale, che consentano alla farmacia di perseguire, anche nel medio periodo, principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Tale necessità si colloca in coerenza con quanto già più volte affermato, seppur nel diverso contesto esegetico dell'art. 3, comma 30, della legge n. 244/2007, per cui "il processo di esternalizzazione debba essere fondato su di un piano economico – finanziario pluriennale che consenta all'azienda speciale di disporre delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per assicurare una equilibrata gestione dei servizi in termini di efficacia, efficienza ed economicità", atteso che costituisce profilo rilevante della più recente legislazione "la dotazione degli organismi esterni delle risorse in uomini e mezzi adeguati alle funzioni da esercitare" (parere n. 1026/2009).

Tale oculata valutazione (e conseguente dimostrazione in sede motivazionale) deve avvenire "a valle" degli strumenti programmatori con l'atto di quantificazione degli importi per accantonamenti (rispettivamente) a riserva e riparto utili, ma anche al momento stesso della deliberazione degli indirizzi programmatici, ed ancor prima con l'approvazione dello statuto e degli atti generali laddove disciplinano i criteri di impiego delle riserve eccedenti quella legale.

E', infatti, palese l'importanza di un congruo flusso di investimenti e di rinnovo di impianti e attrezzature per il "buon andamento" dell'azienda nel medio periodo. D'altronde, sia consentito ribadire che il piano programma ed i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale devono essere approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 114 comma 8 del TUEL, ragion per cui tale organo rappresentativo della collettività comunale è direttamente investito della responsabilità delle scelte programmatiche dell'azienda.

E' certamente vero che, nei limiti fissati dalla legge, gli organi rappresentativi dell'ente locale dispongono di una tendenziale libertà in sede di allocazione delle risorse tra le varie funzioni amministrative esercitate ed i relativi apparati, al fine di individuare le priorità nella soddisfazione dei bisogni pubblici della collettività di riferimento. Cionondimeno la giurisprudenza contabile ritiene che "l'accertata insufficienza di risorse poste a disposizione dell'ente strumentale, in relazione alla funzione da esercitare, possa dar luogo anche a responsabilità degli amministratori comunali sotto il profilo del danno derivante all'ente pubblico (Comune) per l'impiego delle risorse necessarie a ripianare disavanzi dell'organismo partecipato, ove il fatto sia stato causato da un'analisi gravemente carente delle necessità dell'organismo e ancor più ove sia stato finalizzato a mantenere risorse finanziarie presso l'Ente pubblico medesimo".

A suffragio di tale impostazione ermeneutica la Sezione ribadisce che i canoni di efficacia, efficienza ed economicità espressamente statuiti (anche) dall'art. 114 TUEL in relazione all'attività gestionale delle aziende speciali costituiscono veri e propri parametri giuridici, configurando una nuova nozione di legalità ex art. 97 Cost., idonei a comportare il vizio di violazione di legge degli atti amministrativi (nel caso di specie adottati dall'ente locale nei rapporti con l'organismo strumentale).

E' parimenti noto che tali criteri costituiscono limiti interni alla discrezionalità amministrativa, la cui violazione non consente di invocare l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali nel giudizio di responsabilità amministrativa.

E' dunque necessario che, in ordine logico e di successione temporale, il Consiglio Comunale rispetti tali canoni legali in sede di adozione dello Statuto dell'azienda, di approvazione dei programmi di rinnovo di strutture, attrezzature o di investimento ed infine di indirizzo sulla distribuzione degli utili in uno specifico esercizio, esercitando in tali fattispecie un potere pubblicistico permeato di discrezionalità amministrativa.

Ergo, nel caso esaminato dalla Corte, l'indirizzo dell'organo consiliare avente ad oggetto il versamento al Comune - entro 30 giorni dalla data di approvazione del conto consuntivo 2009 - della "quota di utili di esercizio derivanti dalle riserve disponibili che eccedano il fabbisogno operativo e di liquidità", deve coordinarsi con la necessità per l'azienda di conservare una adeguata efficacia di azione (cioè capacità di raggiungere gli obiettivi gestionali), il che, come più volte ribadito, **presuppone idonea capienza dei fattori della produzione nel medio periodo.**

In tale equilibrato contemperamento, indubbiamente significativo è il parere dell'organo di revisione dell'ente locale, in ossequio alla previsione statutaria. Parimenti secondo l'orientamento della Corte si rivela

prudente valorizzare, anche per evidenti ragioni di completezza di istruttoria, il parere del Collegio dei revisori dell'azienda speciale.

In conclusione, la Sezione ha ritenuto che nel riparto degli utili prodotti da un'azienda speciale è necessario fornire diffusa motivazione della specifica sussistenza, in concreto ed alla luce degli atti programmatici approvati, dei presupposti che legittimano la distribuzione degli utili, sulla scorta di prudenti valutazioni di equilibrio gestionale della farmacia anche di medio periodo, nonché di efficacia, efficienza ed economicità legalmente imposte all'azione del Comune e dell'azienda speciale.

3. Sulle modalità di copertura di perdite di una società partecipata da un Comune dovute alla copertura di una spesa sociale

Con la Deliberazione n. 82/pareri/2008 la CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA ha risposto al sindaco di un Comune della Provincia di Milano in ordine alla possibilità di coprire perdite di una società partecipata dovute alla copertura di una spesa sociale attraverso l'uso del fondo di riserva della società, costituito con utili della preesistente azienda speciale poi trasformata in società.

In generale il quesito attiene alle modalità di copertura di una spesa sociale per un servizio reso da un organismo partecipato dall'ente locale.

Al riguardo va innanzitutto precisato che, quale sia la modalità di gestione di un servizio pubblico, l'ente locale che intenda stabilire una tariffa non in grado di coprire completamente i costi del servizio, trasferendone parte a spesa sociale, deve individuare nel momento in cui assume detta determinazione i mezzi di bilancio con i quali far fronte ad una spesa di sua natura a carattere continuativo.

Le modalità di resa del servizio non possono essere strumento per eludere la copertura, trasferendo al soggetto esterno la spesa e determinandone perdite di bilancio.

Inoltre, dovendo comunque il comune ripianare le perdite di bilancio, si determinerebbe una evidente distorsione dei principi di sana gestione e di equilibrio di bilancio ai quali l'ente deve complessivamente attenersi.

Deve affermarsi poi che il comune proprietario di una società partecipata o comunque di organismi esterni per la resa di servizi pubblici deve provvedere al ripiano delle perdite di detti soggetti esclusivamente con mezzi di bilancio di parte corrente, mentre può utilizzare entrate in conto capitale solo per aumentare il capitale sociale, sempre che l'aumento non sia dovuto a perdite di gestione.

Va inoltre affermato che i contributi erogati dagli enti locali a compensazione di tariffe sociali imposte costituiscono il corrispettivo di un servizio il cui costo è assunto totalmente o parzialmente dalla collettività locale.

L'importo dei contributi, pertanto, costituisce spesa corrente, alla cui copertura l'ente locale deve provvedere già in sede di bilancio di previsione.

Va, peraltro, in proposito richiamato il disposto dell'art. 117 del D.lgs 267/2000 in ordine alla determinazione delle tariffe dei servizi pubblici.

Oggetto specifico del quesito posto dal comune in oggetto è, quindi, la possibilità giuridica di utilizzare una quota parte del fondo di riserva della società partecipata a copertura della perdita di esercizio della società, dovuta al mancato versamento da parte del comune di un contributo a compensazione della tariffa sociale imposta.

In sostanza il Comune chiede se, anziché provvedere al pagamento di un contributo da lui dovuto e che deve far carico al suo bilancio, può utilizzare le riserve della società.

In proposito va ricordato che, ai sensi dell'art. 2430 c.c. gli utili netti annuali vanno destinati per una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Va inoltre ricordato che, nel caso di specie, essendosi verificata una trasformazione dell'azienda speciale in società per azioni, trova applicazione il disposto dell'art. 115 del TUEL in ordine alla destinazione del patrimonio netto.

Nella fattispecie le riserve sono, secondo quanto affermato dall'ente richiedente, superiori allo stesso capitale sociale. Di conseguenza la società potrebbe utilizzare parte delle riserve per aumento di capitale a mente dell'art. 2442 c.c., mentre deve escludersi la loro utilizzazione per una spesa gestionale, dal momento che le riserve fanno parte del patrimonio della società.

D'altro canto, il contributo in conto di esercizio, che deve essere conferito dal Comune alla società per compensare la tariffa sociale imposta, costituisce una partita di spesa corrente su di lui ricadente, alla quale deve farsi fronte con le entrate correnti dell'ente e non certo con la utilizzazione di poste patrimoniali della società.

Qualora il Comune intenda coprire spese correnti con l'utilizzazione di poste patrimoniali metterebbe in atto un comportamento elusivo degli obiettivi del patto di stabilità.

Inoltre, nel bilancio della società partecipata deve essere esposta l'entrata dovuta al titolo di cui sopra.

Possono eventualmente essere utilizzati, attraverso apposite scritture contabili, gli utili realizzati dalle società per i quali sia stata deliberata la distribuzione ai soci a copertura parziale del contributo.

4. Sul mantenimento da parte di un Comune della partecipazione in una società mista in perdita e sulla ricapitalizzazione del capitale sociale di una società partecipata.

Con il parere della Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 5/11/2010 n. 982 si

è analizzata la possibilità da parte di un Comune, alla luce della vigente normativa, di mantenere la partecipazione in una società mista in perdita.

In tale parere la Corte ha evidenziato che la scelta dell'ente locale non può prescindere dalla valutazione dell'operato dell'organo di gestione della società e dei risultati negativi per tutti i dieci anni successivi alla costituzione, in assenza di attività, tenendo, inoltre, in considerazione per assumere la decisione in merito alla questione, che:

- la stessa impossibilità di realizzare lo scopo sociale previsto dallo statuto è di per sé causa di scioglimento della società;
 - l'esame dello scopo sociale riferito nel quesito evidenzia che la società non gestisce un servizio pubblico locale;
 - la situazione in cui versa la società non giustifica il mantenimento nella stessa della partecipazione comunale, anche in relazione alle perdite perduranti a vent'anni dalla sua costituzione ;
- Siffatte osservazioni si pongono nella direzione di tutelare l'efficacia dell'attività e dei servizi resi attraverso il veicolo societario, nel senso di controllarne sia la strumentalità al soddisfacimento di concreti interessi della comunità locale, sia l'economicità complessiva relativamente all'assetto organizzativo dell'ente partecipante, evitando dispersione di pubbliche risorse e casi eventuali di sviamento di potere.

In merito al significato del termine "ricapitalizzazione", la Corte ha statuito che lo stesso è diverso da quello attribuibile all'espressione "ripiano delle perdite". Mentre ripianare le perdite indica qualsiasi modalità utile per colmare un disavanzo di gestione, cui può provvedersi con contrazione di mutui, con assunzione di prestiti obbligazionari, con riduzione di costi e così via, il verbo ricapitalizzare identifica l'azione di ricostituire il capitale originariamente deliberato dai soci per la costituzione della società. Ciò si rende necessario allorché, per fatti connessi alla gestione e a seguito del conseguimento di perdite, il patrimonio sociale si attesta al di sotto del capitale minimo normativamente necessario.

In particolare la Corte ha evidenziato che l'art.2482-ter cod. civ., sotto la rubrica "Riduzione del capitale al di sotto del limite legale" recita: *"Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal num. 4) dell'art. 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. E' fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società"*, con i conseguenti oneri in capo ai soci.

In proposito, si richiamano le possibili conseguenze in termini di responsabilità già evidenziate dalla giurisprudenza della Corte dei conti in occasione di gestioni in perdita di società partecipate da enti locali che richiedano interventi da parte dei soci pubblici.

In particolare, tali conseguenze possono derivare allorché l'assoluta carenza di progetti e l'inesistenza di qualsiasi piano gestionale, rendano improvvida la ricapitalizzazione, in contrasto con i più elementari principi di efficacia ed efficienza della spesa.

Pertanto, prima di assumere la decisione il Consiglio comunale deve valutare accuratamente le ragioni delle costanti perdite societarie e, soprattutto, accertare se esistano le condizioni per ripianare il passivo e rendere la società realmente operativa.

5. La disciplina relativa agli eventuali ritardi nei pagamenti da parte del Comune per prestazioni di servizio rese dalla propria Azienda speciale o società

Una volta acclarato l'obbligo del comune di far fronte alle spese correnti poste a carico della propria Azienda (senza nemmeno poter utilizzare i fondi da essa accantonati in poste di bilancio patrimoniali), si pone il problema della disciplina relativa agli eventuali ritardi nella corresponsione di detti pagamenti.

Secondo la dottrina (cfr. Di Martino, *L'inadempimento di obbligazioni pecuniarie tra codice civile e legislazione speciale profili generali*) diversamente da quanto accade nell'ambito dei rapporti tra soggetti privati, la Pubblica Amministrazione, che intenda ottenere il ristoro del pregiudizio derivante dalla svalutazione, deve necessariamente provare, con esattezza, l'ammontare del danno che ritenga di aver patito, senza poter utilizzare, a tal fine, le presunzioni collegate alle cd. categorie creditorie.

Specificamente, la P.A. creditrice ha l'onere di dimostrare il pregiudizio che, di regola, potrà consistere nell'aumento dei tassi dei titoli del debito pubblico, in quel periodo in cui si è protratta la mora del debitore e, ovviamente, per la sola parte del danno non coperta dalla corresponsione dell'interesse di mora nella misura legale.

Un particolare problema, però, si pone quando la Pubblica Amministrazione utilizzi, per il perseguimento dei propri fini, strumenti e modelli tipici del diritto privato: si allude, cioè, proprio alla possibilità, prevista dagli artt. 113 e ss. del D.lgs. n. 267 del 2000, che gli Enti locali gestiscano certi servizi pubblici locali a mezzo di azienda speciale.

Ciò posto deve rilevarsi che può farsi ricorso alle cd. categorie creditorie, qualora si ritenga che quegli enti, previsti dagli artt. 113, 114 e 116 del D.lgs n. 267 del 2000, abbiano natura privatistica, come avviene, ad esempio, per le Aziende speciali e le istituzioni di cui al menzionato art. 114 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali o le società miste o *in house*.

In tali casi, dunque, poiché, come detto, la percezione di un corrispettivo per un'attività svolta consente di sostenere i costi di fornitura della stessa o, addirittura, permette di investire il denaro per un ampliamento dei servizi offerti, sembra ammissibile che la società, l'azienda o l'istituzione dimostrino, tramite presunzioni, l'ammontare del pregiudizio sofferto per il mancato guadagno; in altre parole, in tali casi, come avviene per l'imprenditore privato, l'ammontare del danno può essere desunto oltre che dagli oneri passivi bancari

eventualmente sofferti, *“facendo riferimento al risultato medio dell'attività in un certo periodo, dal quale è possibile inferire la redditività marginale media dell'investimento”*, secondo quel criterio fissato dalla della Cassazione sin dal 1986, in tema di maggior danno da svalutazione e di prova di questo.

Va precisato, tuttavia, che tali conclusioni possono essere accettate, soltanto quando non sia applicabile la disciplina dettata dal **D.lgs. n. 231 del 2002** (decisamente peggiorativa per il Comune debitore), giacché, ai sensi dell'art. 2, tale normativa è espressamente applicabile, ovviamente per ciò che concerne le “transazioni commerciali”, anche alla Pubblica Amministrazione, nella quale sono compresi tutti gli organismi, dotati di personalità giuridica”, quali le Aziende Speciali o le società.

6. Conclusioni

Dall'analisi delle due pronunce dei magistrati contabili emerge che:

- le risorse poste a disposizione dal Comune a favore del proprio ente strumentale devono essere compatibili in relazione alla funzione da esercitare, salvo eventuale responsabilità degli amministratori sotto il profilo del danno derivante all'ente pubblico (Comune) per l'impiego delle risorse necessarie a ripianare disavanzi dell'organismo partecipato, ove il fatto sia stato causato da un'analisi gravemente carente delle necessità dell'organismo;
- quale sia la modalità di gestione di un servizio pubblico, l'ente locale che intenda stabilire una tariffa non in grado di coprire completamente i costi del servizio, trasferendone parte a spesa sociale, deve individuare nel momento in cui assume detta determinazione, i mezzi di bilancio con i quali far fronte ad una spesa di sua natura a carattere continuativo;
- i contributi erogati dagli enti locali a compensazione di tariffe sociali imposte costituiscono il corrispettivo di un servizio il cui costo deve essere assunto dall'ente locale e costituisce spesa corrente indipendentemente che assuma la forma di un ripianamento delle perdite;
- le modalità di resa del servizio non possono essere strumento per eludere la copertura, trasferendo al soggetto esterno la spesa e determinandone perdite di bilancio;
- prima di assumere la decisione di ripianare le perdite o ricapitalizzare una società il Consiglio comunale deve valutare accuratamente le ragioni delle costanti perdite societarie e, soprattutto, accertare se esistano le condizioni per ripianare il passivo e rendere la società realmente operativa;
- in caso di ritardato pagamento da parte del Comune per servizi affidati alla propria Azienda o società, lo stesso è tenuto a corrispondere interessi compensativi o di mora.